

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4541

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato NASTRI

Istituzione del servizio civile nazionale nel settore agricolo

Presentata il 25 luglio 2011

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il Parlamento europeo, attraverso una risoluzione risalente ad alcuni anni fa, impegnava la Commissione ad adottare una raccomandazione tendente a fare emanare dagli Stati membri una serie di norme atte ad attenuare la preoccupante scarsità di manodopera nel settore agricolo e ad arrestare, per quanto possibile, il crescente spopolamento delle campagne.

Ciò premesso, la presente proposta di legge, in armonia con la risoluzione del Parlamento europeo, si propone come obiettivo prioritario quello di contribuire ad avviare a soluzione problemi e situazioni analoghi a quelli che hanno ispirato l'iniziativa dell'Unione europea.

Molte regioni italiane, ad esempio, reclamano da diversi tempi, la chiusura di numerose aziende agricole a causa della scarsità di manodopera disponibile per il

lavoro nei campi o per la cura e il governo del bestiame.

I danni molte volte sono irreparabili, come la vendita del bestiame, il cambio di attività, l'abbandono del territorio.

Parallelamente alla tendenza allo spopolamento delle campagne si assiste, anche nel nostro Paese, alla « fuga » verso il settore terziario o del pubblico impiego di numerosi giovani preparati dal nostro sistema scolastico per il settore agricolo. Giovani provenienti dagli istituti professionali, dagli istituti tecnici e dai corsi di laurea a indirizzo agrario che cambiano mestiere, vanificando gli studi fatti e disperdendo il patrimonio culturale acquisito.

Proprio per ovviare a questi problemi, la presente proposta di legge prevede la possibilità di svolgere il servizio civile nazionale, istituito dalla legge 6 marzo

2001, n. 64, nel settore agricolo, anche presso la medesima azienda familiare, quando le condizioni della stessa non consentano di sostenere l'onere economico di assumere personale sostitutivo esterno. Inoltre, vuole riconoscere, più in generale, per i lavoratori agricoli dipendenti e per i coadiuvanti agricoli, la possibilità di assolvere il servizio civile presso aziende del settore agricolo nella provincia di residenza.

Non secondaria risulta anche la possibilità di concedere a tutti quei giovani già preparati per il settore agricolo, perché provenienti da scuole a indirizzo agrario, di svolgere, attraverso il servizio civile nel settore agricolo, un periodo pratico di tirocinio in una logica di applicazione delle conoscenze già acquisite in ambiente scolastico: le condizioni di vita in campagna rispetto alla città, la qualità e la certezza del lavoro, le condizioni occupazionali possono diventare elementi di valutazione per continuare a rimanere in campagna anche dopo il servizio civile e a insistere a lavorare in un settore come quello agricolo dove c'è necessità di manodopera. Si realizzerebbe così il duplice risultato di un ritorno alla campagna, ora gravemente spopolata, e di un'immissione di forze giovani nell'agricoltura italiana.

La presente proposta di legge si compone di otto articoli.

L'articolo 1 prevede l'istituzione del servizio civile nazionale nel settore agricolo, nell'ambito del servizio civile nazionale di cui alla legge n. 64 del 2001, e stabilisce che il numero massimo degli ammessi sia determinato ogni biennio con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

L'articolo 2 indica i requisiti e i documenti da produrre in allegato alla domanda motivata da indirizzare agli organi competenti dalla Consulta nazionale per il servizio civile con la quale i giovani in possesso dei requisiti prescritti chiedono

l'ammissione al servizio civile in agricoltura. Tali domande sono esaminate da una Commissione superiore nazionale composta secondo quanto stabilito all'articolo 3 e che si deve pronunciare entro due mesi dal ricevimento della domanda.

L'articolo 4 prevede, tra l'altro, che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunichi agli interessati le decisioni adottate dalla Commissione superiore nazionale per il servizio civile in agricoltura e rediga, per ogni regione, un elenco nominativo contenente data di nascita, comune di residenza, titoli di studio ed esperienze professionali degli ammessi al servizio civile.

L'articolo 5 indica le aziende e gli enti che possono avanzare domanda alla commissione regionale di cui al comma 3 dell'articolo 4, al fine di ottenere l'attribuzione di giovani ammessi al servizio civile in agricoltura. Le richieste possono essere anche nominative in modo da permettere la permanenza di parenti e di lavoratori presso le aziende di appartenenza. Alla stessa commissione possono rivolgersi anche comuni e comunità montane.

L'articolo 6 sancisce i diritti che spettano ai giovani che svolgono il servizio civile in agricoltura sul rispetto dei quali è tenuta a vigilare la commissione regionale. Si riconosce, tra l'altro, che il servizio civile in agricoltura sia valido come periodo di tirocinio pratico-applicativo per i laureandi in materie a indirizzo agrario, forestale o veterinario e per chi deve conseguire l'abilitazione all'esercizio professionale in tali settori.

L'articolo 7 definisce gli obblighi che le aziende e gli enti sono tenuti a osservare nei confronti dei giovani che svolgono il servizio civile in agricoltura presso loro strutture.

L'articolo 8 disciplina la data di entrata in vigore della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Istituzione del servizio civile nazionale nel settore agricolo).

1. È istituito il servizio civile nazionale nel settore agricolo, di seguito denominato « servizio », nell'ambito del servizio civile nazionale istituito dalla legge 6 marzo 2001, n. 64.

2. Il numero massimo degli ammessi al servizio è determinato ogni biennio con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro della difesa, sentito il parere della Commissione superiore nazionale di cui all'articolo 3 della presente legge, nell'ambito del contingente dei giovani ammessi al servizio civile determinato ai sensi dell'articolo 6 della legge 6 marzo 2001, n. 64.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro della difesa, il relativo regolamento di attuazione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

ART. 2.

(Requisiti per l'ammissione al servizio).

1. I cittadini ammessi al servizio civile ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 marzo 2001, n. 64, che, ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, intendono prestare servizio presentano domanda al competente organo della Consulta nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 10 della legge 8 luglio 1998, n. 230, e successive modificazioni.

2. La domanda di cui al comma 1 è corredata di una documentazione attestante il possesso di uno dei seguenti titoli di studio o qualifiche professionali:

a) diploma di laurea in medicina veterinaria, in scienze agrarie o in scienze ambientali e forestali o lauree equipollenti;

b) diploma di perito agrario o di licenza di scuola professionale a indirizzo agrario o titoli equipollenti;

c) qualifica di lavoratore agricolo dipendente;

d) qualifica di coadiuvante di coltivatore diretto in maniera effettiva e continuativa nella conduzione aziendale;

e) qualifica di imprenditore agricolo, imprenditore agricolo a titolo principale o coltivatore diretto.

ART. 3.

(Istituzione della Commissione superiore nazionale).

1. Le domande di cui all'articolo 2 sono esaminate dalla Commissione superiore nazionale per il servizio civile in agricoltura istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ne assicura il servizio di segreteria, composta da un delegato del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con funzioni di presidente; da un rappresentante della Consulta nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 2, comma 1, da un ufficiale superiore del servizio veterinario dell'Esercito; da un ufficiale superiore del Corpo forestale dello Stato; da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali; da un rappresentante del Ministero della difesa; da tre rappresentanti dei sindacati dei lavoratori agricoli; da tre rappresentanti dei datori di lavoro del settore agricolo.

2. La Commissione di cui al comma 1, entro due mesi dalla data di presentazione della domanda, delibera l'accoglimento delle domande valide e respinge, con prov-

vedimento motivato, quelle giudicate non valide.

3. I nominativi dei giovani le cui domande sono accettate dalla Commissione di cui al comma 1 sono inseriti nella lista del servizio; l'avviamento al servizio è ripartito nell'anno in più contingenti ed è coordinato con i contingenti del servizio civile nazionale.

ART. 4.

(Comunicazione per gli interessati e avvio al servizio professionale).

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunica agli interessati la decisione adottata ai sensi dell'articolo 3 entro dieci giorni dall'assunzione della delibera della Commissione di cui al medesimo articolo 3.

2. I cittadini di cui all'articolo 2, in caso di decisione favorevole ai fini dell'ammissione al servizio, sono tenuti a rendersi disponibili a decorrere dalla data di ricevimento della relativa comunicazione per assumere servizio.

3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasmette all'organo della Consulta nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 2, comma 1, competente per territorio, l'elenco nominativo contenente data di nascita, comune di residenza, titoli di studio ed esperienze professionali degli ammessi al servizio; lo stesso elenco è trasmesso alle commissioni regionali per l'impiego di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, di seguito denominate « commissioni ».

4. Spetta alle commissioni avviare alle aziende agricole di cui all'articolo 5 gli ammessi al servizio. In ogni caso l'avviamento del giovane all'attività lavorativa deve rispettare l'area vocazionale e il settore di impiego dallo stesso indicato, nonché avvenire nell'ambito della provincia di residenza e tenere conto altresì delle richieste, anche nominative, degli enti e delle aziende di cui al citato articolo 5.

5. I giovani non avviati direttamente alle aziende ma comunque ammessi al servizio, costituiscono un contingente di riserva che è di stanza nella regione di residenza e sono assegnati ai comuni rurali e alle comunità montane della regione stessa, che ne fanno richiesta.

6. Le commissioni comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'avvenuto compimento del servizio.

ART. 5.

(Domanda alle Commissioni per l'assegnazione dei giovani che prestano il servizio).

1. Possono presentare domanda alle commissioni, al fine di ottenere la manodopera, le aziende agricole, quelle con allevamenti zootecnici, sia in conduzione diretta che associata, le aziende equiparabili purché svolgenti attività a monte e a valle dell'allevamento zootecnico, specificando i motivi della richiesta.

2. Alle commissioni si rivolgono direttamente i comuni e le comunità montane sul cui territorio insistono allevamenti zootecnici per ottenere l'assegnazione di un contingente di giovani di cui all'articolo 4.

3. La lettera di avviamento alle aziende agricole è inviata direttamente all'interessato che deve prendere servizio alla data disposta, da fissare almeno un mese dopo la notifica.

4. I giovani ammessi al servizio che rifiutano di iniziare o di continuare a svolgere tale servizio sono rinviati al primo contingente per l'adempimento del servizio civile nazionale e la decisione è adottata dalla Commissione di cui all'articolo 3, su segnalazione della commissione.

ART. 6.

(Diritti e assistenza sanitaria).

1. Il servizio ha durata pari a quella del servizio civile nazionale.

2. I giovani che prestano servizio godono degli stessi diritti, anche ai fini

previdenziali e amministrativi, dei cittadini che prestano il servizio civile nazionale e il periodo del servizio è riconosciuto valido, a tutti gli effetti, per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale nel settore pubblico e privato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2103 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

3. Il servizio è riconosciuto valido come periodo di tirocinio pratico applicativo per i laureandi nei corsi di laurea di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *a*), ovvero ai fini del tirocinio professionale per l'ammissione all'esame di Stato per l'esercizio della professione nei settori agrario, veterinario e forestale.

4. L'assistenza sanitaria agli ammessi al servizio è assicurata dal Servizio sanitario nazionale ai sensi della legislazione vigente in materia.

5. I cittadini ammessi al servizio durante la prestazione del servizio stesso non possono assumere impieghi pubblici e privati e in nessun caso possono essere utilizzati in sostituzione di personale assunto o da assumere per obblighi di legge.

ART. 7.

(Obblighi per le aziende agricole).

1. Le aziende agricole e gli enti indicati all'articolo 5, mediante firma di apposita convenzione, assicurano la disponibilità di idonee strutture per fornire ai cittadini in servizio loro assegnati il vitto e l'alloggio, nei casi in cui ciò è ritenuto necessario in ragione delle caratteristiche del servizio da svolgere. Garantiscono, inoltre, in favore dei suddetti cittadini, il rispetto degli obblighi normativi stabiliti nei contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore, per quanto riguarda i riposi settimanali, le festività infrasettimanali, le ferie e i lavori usuranti. Per la verifica di tali adempimenti la commissione si avvale delle direzioni regionali del lavoro che possono operare anche d'intesa con le

organizzazioni del settore dello sviluppo agricolo competenti per territorio.

2. Le aziende e gli enti di cui all'articolo 5 hanno l'obbligo di comunicare alla commissione, al termine del periodo di servizio l'avvenuta cessazione del servizio stesso.

ART. 8.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

